

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 491-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BERMANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1964

(V. Stampato n. 647)

**d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, TRUZZI, PREARO, FRANZO, ARMANI,
PUCCI Ernesto, CASTELLUCCI, GRAZIOSI, BUFFONE, RINALDI, SANGALLI, STELLA
e DE LEONARDIS**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1964*

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1964

**Rateizzazione dei contributi
per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 gennaio 1963, n. 9, avente per oggetto l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e il riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, elevava, a decorrere dal luglio 1962, il trattamento minimo di pensione a lire 10.000. Con l'aumento della pensione si determinava una nuova misura dei contributi calcolati su base personale e forfettaria, in luogo del riferimento alle giornate ettaro-coltura posto alla base del precedente sistema.

L'applicazione delle nuove norme, riferite anche alla contribuzione riguardante l'anno agrario 1962, portò però a delle difficoltà pratiche (dovute fra l'altro ai ritardi delle denunce aziendali, per le quali furono anche chieste proroghe) con la conseguenza di ritardare la pubblicazione dei ruoli di contribuzione.

Come ulteriore conseguenza, essendo fissate per il pagamento le date del 10 ottobre e del 10 dicembre 1963, vi furono gravi difficoltà da parte degli interessati, dovute sia al fatto che il pagamento dei contributi in sole due rate avveniva dopo un'annata agraria sfavorevole, sia alla circostanza dell'aumento medio di circa il 50 per cento dei contributi, aggiunto al peso degli arretrati del 1962. L'argomento formava oggetto nell'ottobre 1963 di un'ampia discussione al Senato, svoltasi in sede di esame del bilancio sulla base di un ordine del giorno presentato dai senatori Cipolla ed altri, con cui si richiedeva al Governo di sospendere la riscossione dei maggiori contributi previdenziali derivanti dall'applicazione della legge 9 gennaio 1963, n. 9. La discussione si concludeva con l'impegno, da parte del Ministro del lavoro, di sospendere la riscossione della rata di conguaglio relativa all'anno 1961-62 e veniente a maturazione nel dicembre 1963 (cioè in accoglimento di un ordine del giorno proposto dai senatori Militerni e Milillo). Il Ministero avrebbe esaminato anche i ricorsi proposti avverso gli accertamenti relativi alla rata di conguaglio 1961-62, vuoi già presentati, vuoi presentati entro il 31 dicembre 1963. In ef-

fetti il Ministero del lavoro sospendeva poi il pagamento dei contributi riguardanti la rata del dicembre 1963. Nel frattempo però, cercando una miglior soluzione del problema, l'onorevole Fernando De Marzi e altri colleghi presentavano alla Camera dei deputati un disegno di legge, col quale proponevano la rateizzazione dei contributi in questione in otto rate sino al 31 dicembre 1964, rimanendo salvo il diritto, in via straordinaria, per coloro che andavano in pensione, di percepire la pensione stessa presentando la documentazione della iscrizione a ruolo.

La 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati modificava la proposta, riducendo la rateizzazione a due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile e il 10 agosto 1964, e la Camera, nella seduta del 17 marzo 1964, approvava il seguente disegno di legge, in articolo unico: « La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile e il 10 agosto 1964. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato in via eccezionale ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purchè i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963 ».

Il disegno di legge così approvato veniva trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 18 marzo 1964 e assegnato in sede deliberante alla 10^a Commissione permanente. In sede di commissione, relatore e maggioranza dei commissari si esprimevano favorevolmente alla sua conferma, ma, essendo stata presentata dai commissari del Gruppo comunista, nel prescritto numero, richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, la richiesta veniva accolta dal Presidente della Commissione a' sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

Non v'è dubbio che nel quadro dei complessi e più vasti problemi che interessano la categoria dei coltivatori diretti, quali la parificazione dei trattamenti di pensione, la parificazione del trattamento di malattia (per cui sono già stati presentati disegni di legge avanti al Senato) e altri ancora per cui urge soluzione, la legge in discussione ha dei limiti ben ristretti. Ma nell'attesa che i problemi più importanti vengano risolti, come si auspica, essa ha una sua importan-

za pratica, soprattutto in quanto, oltre ad allargare il limite di sospensione delle riscossioni al di là di quello per cui era stato preso impegno nell'ottobre scorso al Senato da parte del Ministro del lavoro, permette di provvedere al pagamento delle pensioni prima che siano stati versati i relativi contributi.

La 10^a Commissione propone pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge.

BERMANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purchè i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.